CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena - D.L. 30 del 13 marzo 2021

Circolare 206 del 18/03/2021 - Lavoro e Previdenza

Il D.L. in oggetto, all'art 2, ha introdotto le seguenti misure:

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,

- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,

- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per i periodi di cui sopra con diritto, in luogo della retribuzione ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio in questione è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime ipotesi, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei benefici in questione.

Le misure di cui sopra si applicano fino al 30 giugno 2021, nei limiti di spesa previsti dal Decreto.

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/lavoro-e-previdenza/circolari/interventi-di-sostegno-per-lavoratori-con-figli-minori-in-didattica-a-distanza-o-in-quarantena-d-l-30-del-13-marzo-2021